

## ANCORA SULLA PROBLEMATICHE DISTINZIONE TRA DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE NEL CASO THYSSENKRUPP

Osservazioni su [C. Ass. App. di Torino, 28 febbraio 2013 \(dep. 23 maggio 2013\),  
Pres. Sandrelli, Est. Perrone, imp. Espenhahn e altri](#)

di Roberto Bartoli

**Abstract.** La sentenza della Corte di Assise d'Appello di Torino sul caso Thyssenkrupp nega il dolo eventuale in capo al principale imputato e conclude nel senso della colpa cosciente per tutti gli imputati. Tuttavia permangono dubbi sulla corretta qualificazione dell'elemento psichico. Un'analisi "serrata" della vicenda e delle argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado avrebbe anche potuto legittimare una conclusione diametralmente opposta, volta addirittura ad estendere il dolo eventuale a tutti gli imputati.

SOMMARIO: 1. I passaggi fondamentali in cui si articola la sentenza. – 2. I passaggi condivisibili. – 3. I passaggi non condivisibili. – 4. Conclusioni.

### 1. I passaggi fondamentali in cui si articola la sentenza

La sentenza in commento, nella parte in cui si occupa della distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente (pp. 297-308 della motivazione), si articola in ben sette passaggi.

1) In un primo passaggio, la sentenza adotta un concetto di dolo eventuale basato sull'accettazione della verificazione dell'evento: «la nozione di dolo eventuale, inesistente nel nostro codice, è frutto di una lunga elaborazione giurisprudenziale e dottrina che ha interpretato estensivamente l'art. 43 c.p. [...] Si è in definitiva ritenuto responsabile del delitto doloso non solo chi dirige intenzionalmente la propria condotta alla produzione dell'evento, ma anche chi accetta consapevolmente il rischio che esso si verifichi come conseguenza del proprio comportamento» (p. 298); «inoltre si ricorda che il giudice di legittimità ha talora sottolineato che la legge prevede espressamente come oggetto della accettazione e volizione non il rischio di evento ma esattamente l'evento di reato» (p. 301).

2) In un secondo passaggio la sentenza manifesta la consapevolezza che il cuore della distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente sta negli indici fattuali sintomatici della componente volitiva: *«nell'affrontare la questione della linea di demarcazione fra dolo eventuale e colpa cosciente, si è ben consapevoli di come essa sia complessa e delicata, riguardando la ricostruzione di un atteggiamento intellettuale interiore all'agente, che come tale sfugge alle prove dirette che non siano la confessione; la verifica va dunque necessariamente condotta anche in via indiretta, utilizzando indizi e regole di esperienza e valorizzando tutti gli elementi probatori raccolti fra cui anche il comportamento [tenuto] dall'agente calato nel patrimonio complessivo delle conoscenze»* (p. 298).

3) Nel terzo passaggio, la sentenza esprime un esplicito rifiuto del criterio/indice della rappresentazione concreta dell'evento come criterio/indice unico ed esclusivo dal quale ricavare la componente volitiva: *«è pur vero che fra gli elementi sintomatici della accertazione del verificarsi (e dunque della volizione) dell'evento da parte dell'agente, può offrirsi al Giudice il grado più o meno alto di concretezza e probabilità della previsione del verificarsi dell'evento quale conseguenza dell'azione. Ma ciò non permette di affermare in via generale che, per ritenere sussistente il dolo eventuale, sia necessaria e sufficiente la dimostrazione della previsione da parte dell'agente della concretezza e della probabilità del verificarsi dell'evento. In altre parole, tale tipo di previsione rimane solo uno degli strumenti offerti al Giudice per accertare la sussistenza della volizione dell'agente e non una sua caratteristica essenziale»* (p. 299).

4) Il quarto passaggio della sentenza consiste nella adozione di una modalità di verifica del dolo eventuale interamente ipotetica: *«al Giudice dunque spetta un compito preciso seppur molto complesso: tener conto di tutti gli elementi specifici e di contesto della particolare vicenda sottoposta a giudizio per ricostruire ciò che avrebbe deciso l'agente ove – diversamente dal reale – si fosse prefigurata come certa la verifica dell'evento. Verificare cioè se, in quest'ultima ipotesi, egli avrebbe comunque perseverato nella sua condotta. Questa Corte condivide tale impostazione e osserva che soltanto questa verifica ipotetica permette di dimostrare un'aliquota volitiva effettiva in capo all'agente»* (p. 300).

5) Nel quinto passaggio la sentenza entra nel merito della vicenda, assumendo una posizione di contrarietà rispetto alla soluzione adottata dall'accusa. Quest'ultima si basava su una verifica induttiva, ma reale e approdava a una conclusione differenziata. Sotto il primo profilo, il dolo eventuale si ricavava da due indici fattuali sintomatici della componente volitiva, e cioè da due decisioni: la "condotta commissiva" di posticipare dal 2006/2007 al 2007/2008 gli investimenti antincendio per lo stabilimento di Torino, pur essendone già programmata la chiusura e pur continuando la produzione; e la "condotta commissiva" di posticipare l'adeguamento della linea APL5 di Torino a epoca successiva al suo trasferimento da Torino a Terni. Sotto il secondo profilo, l'accusa differenziava la posizione di Espenhahn dagli altri imputati Moroni, Priegnitz e Pucci in quanto tali decisioni erano nella sostanza da imputare soltanto al primo.

Ebbene, rispetto al primo profilo, la sentenza compie una critica di merito rispetto all'indice adottato: *«è vero [...] che numerose sentenze di legittimità mettono l'accento, per verificare il dolo, sulle caratteristiche del comportamento tenuto dall'imputato. Ma bisogna convenire in questo caso che la differenza fra condotte omissive e commissive appare evanescente, perché la decisione di slittamento dell'utilizzo dei fondi appare solo la formalizzazione di un lunga serie di omissioni che avevano da tempo tagliato gli investimenti destinati alla prevenzione. Inoltre, anche teoricamente, non è la natura commissiva o omissiva della condotta che costituisce indice di volizione»* (p. 302).

Rispetto al secondo profilo, la sentenza contesta la differenziazione: *«il criterio differenziale fra le condotte commissive ed omissive tenute dagli imputati non regge alla ricostruzione della vicenda venuta dall'istruttoria. E' risultato smentito che Espenhahn abbia tenuto le due condotte commissive in solitudine: alla luce del contenuto inequivoco delle mail sequestrate, l'a.d. ha indicato in Moroni il collaboratore al cui giudizio egli si affidò per prendere la decisione dei due slittamenti finanziari [...] Non basta: le due condotte commissive passarono il vaglio necessario del board ove i due consiglieri Priegnitz e Pucci le condivisero o comunque non le avversarono, con quelle regole di maggioranza nelle decisioni che erano state fissate dalla delibera del CdA del 25.7.01»* (p. 303).

6) Nel sesto passaggio la sentenza assume una posizione di contrarietà rispetto alla soluzione adottata dalla Corte di I° grado. Quest'ultima si basava su una verifica ipotetica, ma approdava pur sempre a una conclusione differenziata. Sotto il primo profilo, il dolo eventuale veniva ricavato da due fattori: da un lato, dalla circostanza che il danno era il prezzo da pagare per il conseguimento di un risultato consistente in risparmio economico (indice della comparazione tra interessi); dall'altro, dalla circostanza che si era fatto affidamento sull'“operato” di altri soggetti (indice della c.d. speranza). Sotto il secondo profilo, si tornava a differenziare la posizione di Espenhahn dagli altri imputati, perché mentre questi ultimi avevano fatto affidamento sulle particolari competenze di Espenhahn, quest'ultimo, invece, non aveva potuto fare ragionevole affidamento su nessuno, né sugli altri imputati, né sull'attività di spegnimento degli incendi da parte degli operai.

Ebbene, rispetto al primo profilo, la Corte non entra nel merito dell'indice della speranza così come configurato dalla sentenza di primo grado, ma esprime perplessità in ordine a quello della comparazione/contraddizione tra interessi: *«nel comparare l'obiettivo di risparmio – perseguito – con i danni previsti in caso di verifica dei due eventi [...] noi possiamo tranquillamente concludere che, accettando il verificarsi degli eventi, Espenhahn non solo non avrebbe fatto prevalere l'obiettivo perseguito ma avrebbe provocato un danno di tali dimensioni da annullarlo e soverchiarlo totalmente. Qui non si tratta dunque di un caso in cui l'evento previsto è raffigurato come un prezzo da pagare per il raggiungimento dell'obiettivo, bensì di una vicenda in cui la verifica dell'evento diventa la negazione dell'obiettivo perseguito»* (p. 305).

Rispetto al secondo, la Corte torna a contestare la differenziazione: *«si è detto che l'a.d. non poteva ragionevolmente sperare che Salerno tamponasse con i pochi poteri a disposizione la situazione ormai compromessa sul piano della sicurezza, né che gli operai riuscissero ad evitare o sedare in sicurezza le fiamme che erano ricorrenti negli impianti. Il*

*ragionamento effettuato dalla prima Corte mostra degli evidente profili di intrinseca contraddittorietà rispetto agli altri imputati: in che maniera la diversa posizione nella gerarchia decisionale da ciascuno avrebbe differenziato, rispetto ad Espenhahn, la loro convinzione che gli eventi non si sarebbero verificati, permettendo di renderla ragionevole? [...] In che maniera tutti costoro [Prignitz, Pucci, Moroni] potevano ragionevolmente sperare che Espenhahn cambiasse all'improvviso indirizzo e ponesse mano da solo ed efficacemente alla realizzazione delle protezioni? Una siffatta convinzione non appare certo più ragionevole di quella ricostruita in capo all'a.d. che aveva gli stessi elementi di conoscenza [...] aveva deciso di non intervenire per nulla sulla sicurezza e – paradossalmente – conservava rispetto ad altri maggiori poteri decisori e d'intervento» (p. 306).*

7) Nell'ultimo passaggio, la sentenza adotta la propria soluzione, basata ancora su una verifica ipotetica, ma che approda a una conclusione unitaria. Sotto li primo profilo, il dolo eventuale è ricavato dalla circostanza che si è fatto affidamento sull'attività degli operai addetti allo spegnimento degli incendi (indice della speranza). Sotto il secondo profilo, si ritiene che tutti gli imputati avevano confidato su tale attività.

In particolare la sentenza afferma che *«si è ricostruito che i focolai, tanto frequenti da essere giornalieri, venivano sempre spenti grazie all'intervento immediato degli addetti alla produzione che riuscivano, pur con i mezzi inadeguati e pericolosi messi a loro disposizione, ad avere la meglio sulle fiamme [...] La ricorrenza dei focolai in prossimità della rete dei flessibili idraulici rendeva del tutto concreta quella descrizione di flash fire che concordemente la letteratura e gli studi effettuati nella azienda avevano indicato. Sicché il mancato approntamento di protezione rispetto a questo rischio segnalato configura colpa specifica e cosciente a carico degli imputati. Ciò non toglie che la realtà quotidiana dello stabilimento vedeva gli operai raggiungere pressoché costantemente l'obiettivo di spegnimento dei focolai ricorrenti. Era dunque su questo che Espenhahn (e gli altri imputati) confidava, ritenendo che si sarebbero evitati incendi disastrosi»* (p. 307 s.).

## 2. I passaggi condivisibili della sentenza

1) Senza alcun dubbio è da condividere *in toto* il primo passaggio della sentenza, anche perché al di là della formula utilizzata (accettazione del rischio) e di altre utilizzabili (decisione per l'offesa del bene giuridico tutelato, consenso alla o indifferenza verso la realizzazione dell'evento), v'è ormai consapevolezza del fatto che ciò che caratterizza il dolo eventuale è l'esistenza di una componente volitiva, di un *quid pluris* rispetto alla componente conoscitiva. Detto diversamente, tra le diverse formule dottrinali e giurisprudenziali prospettate v'è un minimo comune denominatore consistente nella consapevolezza che all'interno della psiche deve essere presente un atto decisionale che esprime una sorta di presa di posizione nel senso della realizzazione del fatto tipico e quindi dell'offesa al bene giuridico.

2) Parimenti, ci sentiamo di condividere il secondo passaggio della sentenza, concernente il ruolo decisivo degli indici fattuali. Sul punto si possono compiere due riflessioni ulteriori. Anzitutto, è ormai appurato che i criteri distintivi non hanno alcuna valenza concettuale o esplicativa o decisoria. Nella totalità della giurisprudenza che si occupa del tema si registra un vero e proprio salto tra l'enunciazione delle formule che dovrebbero fornire i criteri distintivi e il piano degli indici che invece consentono di verificare l'elemento psicologico effettivamente presente nell'autore del reato. Inoltre, si può osservare come tali criteri operino spesso come indici.

3) Proprio alla luce di quanto appena affermato, condivisibile è anche il terzo passaggio della sentenza, per cui la concretezza/probabilità della rappresentazione dell'evento non è un indice di per sé decisivo. A ciò si può aggiungere che, a ben vedere, non esistono criteri di per sé decisivi. Ogni singolo indicatore preso da solo non è mai in grado di dirci con esattezza di quale componente psichica si tratta. Ciò vale sia per la componente conoscitiva, sia, e a maggior ragione, per quella volitiva. Se da un lato, infatti, quest'ultima, al pari della prima, è interiore, tuttavia, dall'altro lato, a differenza della componente conoscitiva, che si basa su un'attività (quella conoscitiva, appunto) in cui il mondo "entra" nel soggetto, con la conseguenza che si possono individuare i momenti di contatto tra il soggetto e il mondo, la componente volitiva si basa invece su una dinamica inversa, per cui è l'uomo che con l'azione entra nel mondo, risultando quindi del tutto insondabile là dove non si manifesta in termini particolarmente intensi. Decisivo diviene pertanto l'impiego di una pluralità di indicatori tutti coerentemente significativi sul piano volitivo.

4) Condivisibile è poi l'idea che seguendo l'impianto dell'accusa si sarebbe dovuto concludere per la responsabilità dolosa di tutti (v. *retro*, § 1, n. 5 b). Come avevo potuto concludere in una nota alla sentenza di primo grado «un atto decisionale capace di fondare una responsabilità per dolo sia [è] presente non solo in Espenhahn, ma anche negli altri tre imputati Moroni, Priegnitz e Pucci. Con la conseguenza che [...] questa sentenza [...] risulta errata nel momento in cui esclude la responsabilità per dolo rispetto agli altri tre soggetti che assieme ad Espenhahn hanno adottato le decisioni»<sup>1</sup>.

5) Alla stessa stregua condivisibile è l'idea che seguendo l'impianto della sentenza di primo grado ancora una volta si sarebbe dovuto concludere per la responsabilità dolosa di tutti (v. *retro*, § 1, n. 6 b). visto che non si poteva considerare ragionevole l'affidamento riposto da Moroni, Priegnitz e Pucci sulla particolare posizione apicale e sulla competenza di Espenhahn. Da un lato, infatti, il potere decisionale non era esclusivo di Espenhahn, ma era attribuito anche agli altri soggetti. Dall'altro lato, su Espenhahn si sarebbe potuto fare affidamento, se si fosse potuto confidare nell'eventualità che egli assumesse una decisione diversa da quella di

---

<sup>1</sup> R. BARTOLI, *Il dolo eventuale sbarca anche nell'attività d'impresa*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 710.

mantenere la produzione nell'elevato rischio in cui si svolgeva, ma egli forse era proprio il maggior sostenitore della politica del rinvio degli interventi.

In buona sostanza è nel giusto la sentenza in commento quando approda alla conclusione che le situazioni degli imputati sono nella sostanza assimilabili.

### 3. I passaggi non condivisibili della sentenza

1) Passaggio non condivisibile della sentenza è anzitutto quello relativo all'indice della comparazione/contraddizione tra finalità di risparmio perseguita e danno prodotto, indice che – pare – la sentenza impiega per rafforzare la negazione della componente volitiva (v. *retro*, § 1, n. 6 a).

Se infatti si considera la contraddizione un vero e proprio indice occorre una maggiore concretizzazione ovvero un rapporto più stringente tra gli interessi in gioco, nel senso che la contraddizione dell'obiettivo deve essere una conseguenza immediata e reale degli eventi. Ciò avviene, ad esempio, nella circolazione stradale, dove, ad esempio, non c'è dubbio che l'obiettivo della fuga è contraddetto dall'eventuale sinistro, ragion per cui è ragionevole ritenere che il soggetto non voglia cagionarlo. Alla stessa stregua, sempre nell'ambito della circolazione stradale, si può ritenere che un soggetto non accetti l'evento incidente tutte le volte in cui utilizza un mezzo particolarmente "vulnerabile", e ciò perché tale incidente può determinare la sua stessa morte.

Ma là dove questa concretizzazione non si realizza o perché impossibile per il particolare tipo di attività oppure perché, come vedremo meglio in seguito, si decide di operare su un piano meramente ipotetico, vale a dire irreali, l'indice della contraddizione risulta nella sostanza manipolabile e quindi arbitrario, esistendo sempre interessi perseguiti che possono essere contraddetti dal danno. Così, ad esempio, nelle ipotesi di trasmissione del virus HIV mediante rapporti sessuali non protetti, si potrebbe ritenere che l'interesse perseguito di poter continuare ad avere rapporti sessuali con il partner, sia negato dalla morte dello stesso.

Ecco allora che nel caso di specie, l'obiettivo del risparmio economico contraddetto dalla realizzazione degli eventi risulta "distante" da questi ultimi, con la conseguenza che la contraddizione non pare così immediata e reale da poter svolgere una funzione motivante nel senso della non accettazione dell'evento.

2) Non condivisibile è anche l'indice dell'affidamento adottato dalla sentenza, basato sull'attività di spegnimento degli incendi da parte degli operai (v. *retro*, § 1, n. 7 a). Anzitutto, si deve osservare come in primo grado proprio tale affidamento fosse stato ritenuto condivisibilmente irragionevole, anche perché, per evitare un evento, non pare ragionevole fare affidamento sulla violazione di regole cautelari. Detto diversamente, l'indice dell'affidamento deve basarsi su profili diversi dalla violazione delle regole cautelari, volti proprio a contenere il rischio derivante da tale violazione. In secondo luogo, lo stesso indice della speranza/affidamento non può essere



considerato di per sé decisivo, anche in considerazione del fatto che è espressione di un metodo di verifica eccessivamente ipotetico.

3) Ecco allora che tutti gli indici utilizzati dalla sentenza in commento si rivelano scarsamente esplicativi, perché, a ben vedere, si inseriscono in una modalità di verifica ipotetica che suscita notevoli perplessità. Con la conseguenza che il passaggio non accoglibile della sentenza è soprattutto quello in cui si fa riferimento alla natura ipotetica della verifica (v. *retro*, § 1, n. 4). Più precisamente, è ormai chiaro che la formula di Frank, più che un criterio o un indice, indichi una particolare modalità di verifica avente natura totalmente ipotetica e quindi nella sostanza irreali. Tuttavia, proprio per questa natura, essa rischia di attribuire rilevanza a indici avulsi dal contesto reale e quindi di portare a valutazione del tutto arbitrarie. Al contrario, è possibile prospettare un metodo di verifica che se risulta induttivo a causa della necessità di fare ricorso a prove indirette, tuttavia si presenta reale, visto che ogni indice deve attenere in termini stringenti alla realtà effettivamente esistente al momento della verifica del fatto.

Se quanto detto è vero, è quindi da accogliere con favore il giudizio induttivo, ma reale adottato dall'accusa e nella sostanza fatto proprio dalla sentenza di primo grado, giudizio che, come si ricorderà, aveva distinto tra indici conoscitivi e indici volitivi. Non solo, ma risulta particolarmente coerente l'idea di ricavare la componente volitiva proprio da quegli atti attraverso i quali si era deciso di non realizzare gli investimenti che si sapevano necessari per evitare gli incendi che altrove si erano già verificati.

3) E in questa prospettiva, non ci sentiamo di condividere un ultimo passaggio della sentenza, quello in cui si critica l'indice delle "condotte commissive" ovvero delle scelte decisionali (v. *retro*, § 1, n. 5 a). La Corte d'appello si limita infatti a contestare la consistenza commissiva dei comportamenti tenuti dagli imputati, ma si tratta di un profilo del tutto privo di significato, visto che al di là della loro consistenza, quei comportamenti esprimono atti decisionali univoci orientati a mantenere una situazione di elevatissimo rischio che, in considerazione della conoscenza del precedente incendio di Krefeld e la possibilità di compiere raffronti tra le condizioni di lavoro a Torino e quelle a Terni, possono essere considerati indicatori di un'accettazione dell'evento.

#### 4. Conclusioni

La prima, in ordine alla vicenda. Non è possibile eludere la sostanziale identità di posizioni tra Espenhahn e gli altri imputati. Ne ha consapevolezza la stessa sentenza di secondo grado, che compie un livellamento. Tuttavia tale sentenza, attribuendo particolare valore all'indice dell'affidamento, compie un livellamento – per così dire – verso il basso. Ma tale soluzione è difficile da accogliere, non solo perché l'affidamento da solo è poco esplicativo, ma anche perché, pur volendo utilizzare tale indice, l'affidamento sulla violazione di una regola cautelare non può essere considerato un affidamento ragionevole. Al contrario, a noi pare che le decisioni di rinviare gli

investimenti siano indici di una accettazione dell'evento, in considerazione del particolare quadro conoscitivo di cui gli imputati erano in possesso. Insomma, ragioniamo su questo caso più semplice, ma simile. Tizio ha scavato tre buche (Krefeld, Terni, Torino). Un uomo cade dentro una di queste (Krefeld) senza tuttavia farsi male. A seguito di questo episodio Tizio acquista non solo piena consapevolezza che quelle buche sono pericolose, ma anche che per evitare che lo siano deve recintarle. Tizio recinta a dovere due buche (Krefeld e Terni) e pone un bastone con un fiocco rosso davanti alla terza (Torino). Dopo alcuni giorni un uomo cade in questa buca trovandovi la morte. Si può dire che Tizio abbia accettato la verifica dell'evento morte? Ho l'impressione che sia difficile rispondere di no.

Seconda considerazione, a carattere generale. Poiché il problema della distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente si pone sempre più in contesti leciti, tenere fuori aprioristicamente il settore dell'impresa non avrebbe senso, anche perché c'è da ritenere che proprio nell'attività di impresa il problema tenderà a porsi in termini particolarmente acuti. Ed infatti, si deve osservare che da un punto di vista meramente fenomenologico, in contesti leciti, la componente psichica tende a divenire problematica soprattutto in presenza di due caratteri del tutto peculiari, e cioè, da un lato, sul piano oggettivo, in presenza della creazione di un rischio illecito particolarmente elevato, nel senso che, in buona sostanza, si è in presenza di violazioni di regole cautelari molto gravi; dall'altro lato, sul piano soggettivo, il problema si pone soprattutto quando la consapevolezza dell'alta pericolosità della condotta si accompagna a una protrazione più o meno continua della condotta altamente rischiosa, la quale finisce per avere un effetto di rafforzamento rispetto alla prima.

Orbene, sotto il primo profilo, in netto contrasto con l'idea che sia possibile distinguere già sul piano oggettivo un rischio doloso e uno colposo, il dato fenomenologico ci insegna che dolo eventuale e colpa cosciente si radicano su una sorta di minimo denominatore comune consistente in un rischio illecito quantitativamente grave, il quale può benissimo realizzarsi anche nel settore dell'attività d'impresa.

Sotto il secondo profilo, occorre osservare come sia proprio dal contatto di una dimensione oggettiva altamente pericolosa che si protrae nel tempo con una psiche sempre più consapevole della rischiosità del comportamento in virtù del protrarsi di quest'ultimo, che si viene a porre la questione dell'esistenza o meno di una decisione contraria ai beni giuridici. Così, esemplificando, si può osservare come non sia un caso che problemi di dolo si siano inizialmente posti rispetto a condotte come il lancio di sassi dal cavalcavia oppure la trasmissione del virus hiv mediante rapporti sessuali non protetti protratti nel tempo. In ordine alla circolazione stradale, poi, dall'esame della stessa prassi applicativa emerge come vi siano ipotesi in cui l'incidente ha carattere immediato e improvviso, rispetto alle quali si tende a ritenere sussistente la colpa, ed ipotesi in cui invece l'incidente è il frutto di uno sviluppo temporale della condotta (come ad esempio il superamento di più incroci con il semaforo rosso oppure il percorrimiento di una corsia contromano), dove invece la questione dell'elemento soggettivo è molto aperta. Vero tutto questo, appare allora evidente come in realtà, quasi paradossalmente, proprio l'attività d'impresa, che strutturalmente si caratterizza



per una sua protrazione nel tempo, possa divenire il terreno fertile per l'acuirsi della problematica della distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, allorquando ci si trova in presenza di persistenti e gravi violazioni di cautele. Inoltre, proprio perché si tratta di un'attività organizzativa basata sull'assunzione a volte addirittura formalizzata di decisioni, si deve ritenere che in tale attività l'esistenza di indicatori espressivi di un atto decisionale sia riscontrabile con maggiore facilità che in altre.